

TI_GERICHTE 52.2001.454 vom 7. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.454

FR: TI_GERICHTE 52.2001.454 du 7 février 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.454 del 7 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

cpv. 1 lett. i RLCPubb). 4. 4.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 LCPubb, la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto. L'obbligo di motivazione è fra l'altro destinato a garantire l'esercizio del diritto di ricorso. Il difetto di motivazione può essere sanato in sede di ricorso quando all'insorgente è data facoltà di prendere posizione sui motivi adottati dall'autorità decidente con la risposta (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmM, n. 1 seg.). 4.2. In concreto, il CDAB si è limitato a comunicare alla ricorrente di aver aggiudicato le commesse alle ditte qui resistenti. I motivi che l'hanno indotto a preferire le offerte di queste ditte sono stati adottati soltanto con la risposta al ricorso. L'insorgente si è limitata a prenderne atto senza replicare. Se ne può quindi dedurre che la motivazione difettosa non l'abbia menomata nell'esercizio dei suoi diritti di difesa. La censura di carenza di motivazione non comporta pertanto l'annullamento delle delibere. 5. 5.1. L'art. 5 lett. c LCPubb impone fra l'altro ai committenti di aggiudicare le commesse unicamente ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte. La norma mira a garantire le conquiste sociali (Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT 2001 I pag. 446) e ad assicurare una concorrenza efficace, impedendo agli operatori economici di procurarsi un indebito vantaggio sui concorrenti differendo il pagamento degli oneri sociali e delle imposte. L'art. 30 RLCPubb, entrato in vigore dopo l'apertura del concorso, ma prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, impone quindi ai concorrenti di comprovare, pena l'esclusione (art. 25 lett. c LCPubb), di aver fatto fronte ai loro obblighi in questo campo, allegando all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti oneri sociali: · AVS/AI/IPG · SUVA · Cassa Pensioni (LPP) · Contributi professionali · Imposte alla fonte · Imposte cantonali e comunali Va da sé che tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui il concorrente è effettivamente astretto al pagamento degli oneri summenzionati.

E. 5.2

Nel caso in esame, l'insorgente rimprovera in sostanza al CDAB di non aver escluso l'offerta inoltrata dalla ditta dell'ing. _____, alla quale era allegata soltanto la dichiarazione comprovante il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG. A torto, tuttavia, perché questa ditta - non avendo personale alle sue dipendenze - non è assoggettata agli obblighi contributivi in questione. Né la LAINF, né la LAMal, né la LPP obbligano infatti il

suo titolare e proprietario ad assicurarsi contro gli infortuni professionali, contro la perdita di guadagno in caso di malattia o a costituirsi un fondo di previdenza del secondo pilastro. Né si può pretendere che questo concorrente allegasse alla sua offerta una dichiarazione di istituti previdenziali attestante che non è assoggettato al pagamento dei contributi in discussione. 6. 6.1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, per verificare l'idoneità dei concorrenti, il committente può esigere dai concorrenti la prova della loro idoneità finanziaria, economica o tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità. Possono essere richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione (cpv. 2). A comprova delle capacità tecniche, precisa l'art. 20 LCPubb, il committente può fra l'altro chiedere ai concorrenti di produrre una dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa (lett. b) o l'elenco dei lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo d'esecuzione (lett. c). Questi atti sono destinati a permettere al committente di valutare le attitudini del singolo concorrente. Non servono a valutare la bontà della relativa offerta. I criteri di idoneità vanno quindi chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I concorrenti che non adempiono i criteri di idoneità vanno pertanto esclusi dalla procedura indipendentemente dalla bontà della loro offerta (art. 25 lett. a LCPubb). 6.2. Secondo l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, le offerte devono essere inoltrate per iscritto in modo completo e tempestivo. L'offerta è completa se contiene tutti gli atti e le indicazioni richieste dalla legge, dal regolamento di applicazione e dalle prescrizioni di gara, che possono imporre ai concorrenti l'ossequio di condizioni supplementari. Il capitolato d'appalto, dispone l'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con l'esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Se richiesti, precisa il cpv. 3 di tale norma, gli allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta. 6.3. In concreto, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare "i documenti a comprova delle capacità tecniche (art. 22 LCPubb) quali: 1. Capacità in personale e mezzi tecnici per lo svolgimento della commessa (elenco del personale e dei mezzi), 2. Elenco delle referenze in lavori e/o forniture analoghe". La succitata prescrizione di gara lascia in sostanza ai concorrenti una certa libertà nella scelta delle prove da addurre per dimostrare le proprie capacità tecniche. Lo si deduce chiaramente dalla forma esemplificativa (cfr. quali) con la quale è espressa. Anche se potevano produrre semplici autocertificazioni, i concorrenti erano comunque tenuti ad allegare all'offerta i documenti necessari per comprovare la loro idoneità dal profilo delle capacità tecniche. Non potevano ritenersi liberi di dimostrarla semmai in un secondo tempo. Il committente, dal canto suo, era libero di procedere ad eventuali verifiche sull'attendibilità delle indicazioni fornite dai concorrenti. Non era tuttavia libero di dare per scontata la prova dell'idoneità di un singolo concorrente. Né poteva invitare un concorrente a completare un'offerta del tutto priva di qualsiasi indicazione volta ad attestarne le capacità. Lo esclude il principio della parità di trattamento che governa la procedura di assegnazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. c LCPubb). 6.4. La _____ non ha allegato alla sua offerta alcun documento a comprova delle sue capacità tecniche, ritenendo sufficiente il fatto di essere già fornitrice del CDAB. Soltanto dopo l'apertura delle offerte, analogamente sollecitata dal committente, ha prodotto un elenco dei suoi veicoli, una distinta dei suoi dipendenti ed una dichiarazione in cui si afferma di fornire gran parte dei consorzi di depurazione delle acque del cantone. La _____ rimprovera al CDAB di non aver escluso la ditta _____ per mancata

produzione dei documenti richiesti a comprova delle sue capacità tecniche. L'eccezione si traduce in sostanza nel rimprovero rivolto al consorzio di aver valutato l'idoneità dell'aggiudicataria sulla base di documenti prodotti soltanto dopo l'apertura delle offerte. La censura è fondata. Dopo la scadenza del termine per inoltrare le offerte, il completamento degli atti che i concorrenti sono chiamati ad allegare per comprovare la loro idoneità è per principio escluso, poiché si traduce in definitiva in una disparità di trattamento. Ammessa è soltanto la verifica, da parte del committente, dell'attendibilità delle referenze addotte dai singoli concorrenti. La vecchia prassi dell'autorità cantonale, alla quale si richiama il CDAB per giustificare il proprio operato, non sana il difetto. Tanto meno impedisce alla ricorrente di eccepire l'inammissibilità della produzione tardiva. Né giova alla causa della _____ il fatto che l'art. 31 cpv. 3 RLCPubb sia entrato in vigore soltanto dopo la scadenza del termine per inoltrare le offerte. In quanto corollario del divieto di discriminazione, il divieto di completare le offerte carenti faceva stato già prima che la norma in questione esplicitasse l'obbligo di produrre gli allegati richiesti contemporaneamente all'offerta. Estromessi gli atti prodotti tardivamente, il riconoscimento dell'idoneità della _____ appare sostanzialmente ingiustificato. In assenza di qualsiasi documento volto a comprovarne le capacità tecniche, manca invero qualsiasi prova in grado di suffragare la valutazione operata dal committente. Il fatto di essere già fornitrice del CDAB, adottato dalla _____, ma non dal committente, non può essere preso in considerazione fintanto che non viene almeno indicato dal concorrente a titolo di referenza suscettibile di essere verificata anche da parte degli altri concorrenti. Nella misura in cui ha per oggetto la delibera a favore della _____, il ricorso della _____ va quindi accolto. 7. Resta da verificare se le eccezioni riferite alla qualità del prodotto offerto dalla ditta dell'ing. _____ possano essere accolte. La risposta a questo interrogativo è negativa, poiché la valutazione tecnica, riprodotta in narrativa, indica una leggera superiorità nel rapporto prezzo/prestazione del prodotto offerto dalla resistente. La differenza di prezzo è infatti compensata dalla concentrazione di alluminio e dai minori tempi di fornitura. Nella misura in cui contesta la delibera relativa alla fornitura del policloruro di alluminio il ricorso va quindi disatteso. 8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione 30 novembre 2001 del CDAB nella misura in cui aggiudica alla _____ la fornitura di solfato di ferro. Il provvedimento va invece confermato nella misura in cui delibera alla ditta _____ la fornitura di policloruro d'alluminio. Non essendovi altri concorrenti, la commessa relativa alla fornitura di solfato di ferro va deliberata alla _____ (art. 41 cpv. 1 LCPubb). La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente e della _____ proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 1, 5, 20, 22, 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 30 novembre 2001 del CDAB è: · annullata nella misura in cui aggiudica alla _____ la fornitura di solfato di ferro; · confermata nella misura in cui aggiudica alla ditta _____ la fornitura di policloruro d'alluminio. 1.2. la commessa relativa alla fornitura di solfato di ferro è deliberata alla ricorrente. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e la resistente _____. 3. La _____ rifonderà fr. 600.- all'ing. _____ a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente _____ Il segretario Appunti La _____ rimprovera al CDAB di non aver escluso la ditta _____. La censura è fondata. L'insorgente può senz'altro pretendere l'estromissione degli atti inoltrati dalla

_____ dopo l'apertura delle offerte al fine di documentare le sue capacità tecniche. In assenza di una prescrizione di gara che riservi al committente la facoltà di sollecitare i concorrenti a produrre ulteriore documentazione, il completamento delle offerte dopo la scadenza del termine per inoltrarle non è di principio ammesso, perché si traduce in ultima analisi nella concessione di un trattamento a favore di un singolo concorrente. La prassi contraria dell'autorità cantonale adottata dal CDAB per giustificare il proprio operato non impedisce alla ricorrente di contestarne con successo la legalità. Ammessa è soltanto la verifica da parte del committente delle referenze addotte dal concorrente. Espulsi gli atti prodotti tardivamente, il riconoscimento dell'idoneità della _____ appare sostanzialmente ingiustificato. In assenza di qualsiasi documento volto a comprovarne le capacità tecniche, manca in effetti qualsiasi prova in grado di suffragare la valutazione operata dal committente. Le positive esperienze che il CDAB avrebbe fatto con questa concorrente non possono essere prese in considerazione fintanto che non vengono richiamate dal concorrente a titolo di referenza. Nella misura in cui ha per oggetto la delibera a favore della _____, il ricorso della _____ va quindi accolto. 7. Resta da verificare se le eccezioni riferite alla qualità del prodotto offerto dalla ditta dell'ing. _____ possano essere accolte. La risposta a questo interrogativo è negativa, poiché la valutazione tecnica, riprodotta in narrativa, indica una leggera superiorità nel rapporto prezzo/prestazione del prodotto offerto dalla resistente. La differenza di prezzo è infatti compensata dalla concentrazione di alluminio e dai minori tempi di fornitura. Nella misura in cui contesta la delibera relativa alla fornitura del policloruro di alluminio il ricorso va quindi disatteso. 8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione 30 novembre 2001 del CDAB nella misura in cui aggiudica alla _____ la fornitura di solfato di ferro. Il provvedimento va invece confermato nella misura in cui aggiudica alla ditta _____ la fornitura di policloruro d'alluminio. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente e della _____ proporzionalmente al grado di soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 1, 5, 20, 22, 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione 30 novembre 2001 del CDAB è: 1.1. annullata nella misura in cui ha aggiudica alla _____ la fornitura di solfato di ferro; 1.2. confermata nella misura in cui aggiudica alla ditta _____ la fornitura di policloruro d'alluminio. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e la resistente _____. 3. La _____ rifonderà fr. 600.- all'ing. _____ a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente _____ Il segretario Nemmeno questa censura può essere accolta. L'insorgente poteva al massimo pretendere l'estromissione degli atti inoltrati dalla _____ dopo l'apertura delle offerte, censurando in seguito la valutazione delle sue capacità tecniche, operata dal committente sulla base delle esperienze fatte con questa ditta. La censura non avrebbe tuttavia avuto successo, non potendosi di certo rimproverare al CDAB di aver abusato del potere d'apprezzamento che gli compete in tema di valutazione delle capacità tecniche, per aver ritenuto idonea una ditta come la concorrente sulla base della propria esperienza diretta. In quanto volto a contestare la delibera per la fornitura del solfato di ferro, il ricorso va quindi respinto. 7. Resta da verificare se le eccezioni riferite alla qualità del prodotto offerto dalla ditta dell'ing. _____ possano essere accolte. La risposta a questo interrogativo è negativa, poiché la valutazione tecnica, riprodotta in narrativa, indica una leggera superiorità nel rapporto prezzo/prestazione del prodotto offerto dalla resistente. La

differenza di prezzo è infatti compensata dalla concentrazione di alluminio e dai minori tempi di fornitura. Il ricorso va quindi disatteso anche nella misura in cui contesta la delibera relativa alla fornitura del policloruro di alluminio. 8. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 1, 5, 20, 22, 26, 36 LC Pubbl; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 900.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 600.- all'ing. _____ a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente _____ Il segretario APPUNTI 4.2. Nell'evenienza concreta, la resistente _____ ha omesso di produrre contestualmente all'offerta i documenti chiesti dal capitolato per provare le sue capacità tecniche. Atti che la ditta in questione ha prodotto soltanto dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Il difetto comportava l'esclusione dell'offerta. A torto ha ritenuto il CDAB che si trattasse di un difetto sanabile. L'esigenza di produrre questi documenti con l'offerta era fissata in modo chiaro ed univoco dalle prescrizioni di gara. Irrilevante è quindi il fatto che il RLCPubb sia entrato in vigore soltanto dopo l'apertura del concorso. 4.3. Diversa è invece la conclusione che si impone per quel che concerne la delibera a favore della ditta _____. E' ben vero che questa ditta ha omesso di produrre le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi SUVA, CM ed LPP. Trattandosi di una ditta individuale senza dipendenti, il titolare non è tuttavia astretto al pagamento di tali contributi. Non poteva quindi nemmeno produrre attestazioni comprovanti il loro pagamento. Da questo profilo, il ricorso non può quindi essere accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.